



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1902

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Attuazione della delibera n. 1216 di data 16 luglio 2021: approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e indennizzi previsti dall'articolo 72 a favore degli operatori economici privati danneggiati dagli eventi calamitosi del 7, 8 e 13 luglio 2021 che hanno colpito i Comuni di Arco, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Frassilongo, Levico Terme, Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Folgaria, Lavarone, Luserna e Trento.

Il giorno **12 Novembre 2021** ad ore **09:29** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

Nelle giornate del 7, 8 e 13 luglio 2021 eventi meteorologici di forte intensità hanno interessato il territorio trentino, producendo danni non trascurabili al sistema infrastrutturale, a strade forestali, al reticolo idraulico e a diverse proprietà pubbliche e private in molti comuni della Provincia. Il Dipartimento protezione civile, foreste e fauna ha raccolto le prime sommarie informazioni per valutare la situazione sotto il profilo dei danni provocati dagli eventi meteorologici avversi e per pianificare le successive attività di monitoraggio e organizzazione delle azioni di ripristino e ripresa delle normali condizioni di vita.

Con deliberazione n. 1216 di data 16 luglio 2021 la Giunta provinciale, vista la relazione del Dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna di data 15 luglio 2021, prot. n. 512989 del 16 luglio 2021, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 66, comma 1, della L.P. n. 9 del 2011, la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dagli intensi fenomeni di maltempo che hanno interessato, nelle giornate del 7/8 luglio e del 13 luglio 2021, i Comuni di Arco, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Frassilongo, Levico Terme, Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Folgaria, Lavarone, Luserna e Trento, al fine di autorizzare la concessione di contributi o indennizzi a favore dei soggetti danneggiati, nonché per la ripresa delle normali condizioni di vita.

Successivamente, a valle delle verifiche tecniche e delle valutazioni di stima effettuate in collaborazione con i comuni interessati, tenuto conto della gravità e della tipologia dei danni provocati dalla calamità, nonché delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta provinciale con deliberazione n. 1491 di data 10 settembre 2021, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione a favore di soggetti privati dei contributi di cui all'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, riguardanti la demolizione, riparazione e ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione, di pertinenze, arredi ed attrezzature principali delle abitazioni e per lo sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione.

Nella sopra citata deliberazione n. 1491/2021 la Giunta ha demandato a successivo provvedimento l'approvazione di eventuali specifici criteri per la concessione di contributi a favore delle attività economiche diverse dall'agricoltura siano esse aziendali che di lavoro autonomo, danneggiate dall'evento calamitoso del 7, 8 e 13 luglio 2021, considerato che la verifica e l'accertamento dei danni per questa tipologia di attività non era stata ancora completata all'atto dell'adozione del provvedimento di Giunta.

Nell'ottobre 2021 l'Agenzia Provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE) ha trasmesso al Dipartimento Protezione Civile Foreste e Fauna, per le vie brevi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi/indennizzi a favore delle attività economiche diverse dall'agricoltura, al fine della approvazione.

In base alle verifiche e alle valutazioni sopra indicate i fondi necessari a fronteggiare i danni arrecati dagli eventi di luglio 2021 alle attività economiche diverse dall'agricoltura ammontano ad Euro 100.000,00; la cifra stimata potrà essere successivamente integrata in base alle risultanze di ulteriori accertamenti compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

In relazione ai criteri oggetto di approvazione appare opportuno evidenziare quanto segue:

i contributi saranno erogati in forma semplificata, solo regime de minimis in conformità al regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;

le domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti vanno presentate all'APIAE dal 22 novembre 2021 al 21 gennaio 2022 e i relativi procedimenti decorrono a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande;

l'approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle domande viene demandata a specifica determinazione del Dirigente del Servizio Agevolazioni e Incentivi all'Economia.

Sulla proposta di criteri di cui all'oggetto sono state acquisiti i pareri favorevoli dei servizi di staff (e recepite le relative osservazioni), ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale sulla programmazione (8 luglio 1996, n. 4) e della deliberazione n. 6 di data 15 gennaio 2016.

Alle spese derivanti dal presente provvedimento, pari a euro 100.000,00, si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 808220 dell'esercizio finanziario 2022.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- vista la propria deliberazione n. 1216 del 16 luglio 2021;
- visti i pareri del Servizio Legislativo prot. n. 796441 di data 5 novembre 2021, del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 786465 di data 2 novembre 2021 e del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea prot. n. 783049 di data 29 ottobre 2021;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa nonché a seguito della dichiarazione di sussistenza della calamità di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1216 di data 16 luglio 2021, Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni alle attività produttive e di lavoro autonomo, nell'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare a successiva determinazione del Dirigente del Servizio Agevolazioni e Incentivi all'Economia l'approvazione della modulistica relativa alle domande di contributo e di rendicontazione;
3. di stabilire che le domande per l'ottenimento dei contributi e indennizzi ivi previsti vanno presentate all'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE) dal 22 novembre 2021 al 21 gennaio 2022 e i relativi procedimenti decorrono a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione;
4. di assegnare e impegnare a favore di APIAE l'importo di euro 100.000,00 sul capitolo 808220 dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi dell'art. 56 e dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, sulla base dell'esigibilità della spesa.
5. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni di cassa, accreditandoli sulla contabilità

speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
7. di dare specifica informazione del presente provvedimento ai comuni interessati dalla calamità, nonché ai soggetti danneggiati dall'evento se noti all'amministrazione provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO 1 – Attività economiche e di lavoro autonomo

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”, per danni alle attività produttive e di lavoro autonomo.

Delibera della Giunta provinciale n. 1216 di data 16 luglio 2021 che ha dichiarato la sussistenza dello stato di calamità connessa ai gravi danni causati dall'intenso fenomeno di maltempo nelle giornate del 7-8 e del 13 luglio 2021.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore delle attività produttive e di lavoro autonomo, con eccezione per quelle del settore agricolo, per danni causati dalle calamità verificatesi nelle giornate del 7-8 e del 13 luglio 2021 a edifici e relative pertinenze, arredi e attrezzature, nonché per l'eventuale danno economico connesso a sospensioni dell'attività, riduzioni dei ricavi delle vendite o perdite di scorte, in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1216 di data 16 luglio 2021.

2. Beneficiari

2.1 – Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni le imprese appartenenti al settore industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e i lavoratori autonomi previsti dall'articolo 2222 del codice civile, operanti stabilmente in provincia di Trento e pertanto iscritti nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, oppure in possesso di partita Iva qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione ai suddetti Registri.

3. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettera a), b) individuazione della spesa ammissibile e del contributo/indennizzo concedibile

3.1 - Possono beneficiare di contributi in conto capitale, le seguenti tipologie di intervento:

- a. la ricostruzione o la riparazione di beni immobili in disponibilità del soggetto richiedente che risultino danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle adiacenze e dei percorsi di accesso principale a detti beni immobili;
- b. la sostituzione o la riparazione di beni mobili danneggiati (arredi, veicoli, attrezzature varie, etc.). La sostituzione o riparazione di impianti di tipo immobiliare (impianto elettrico, impianto riscaldamento, etc.), in assenza di ulteriori interventi sull'immobile, è assimilata ai beni mobili ai fini dei presenti criteri.
- c. il ripristino di scorte.

3.2 - Per gli interventi indicati al precedente punto 3.1 è concesso un contributo a titolo di de minimis, e comunque nel limite del de minimis disponibile, pari al 75% della spesa ammessa. Non sono finanziabili domande con spese ammissibili inferiori a 2.500,00 euro.

3.3 - Per quanto attiene agli interventi di ricostruzione e riparazione dei beni immobili danneggiati, delle relative adiacenze e dei percorsi di accesso principali la spesa ammessa a contributo è determinata sulla base della documentazione tecnica presentata, tenuto conto quanto previsto al punto 5.1.

3.4 - Per la sostituzione/riparazione di beni mobili danneggiati, e per l'indennizzo per la perdita di scorte, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal valore espresso nella perizia di stima redatta da tecnico abilitato o da centro assistenza fiscale - CAF - con riferimento al valore

economico del bene specifico al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dello stesso bene.

4. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettere b) e individuazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile

4.1 - E' possibile beneficiare di indennizzi per la perdita di reddito quando ricorre il seguente caso:

- riduzione del volume di attività di almeno il 50 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente in base alle definizioni di seguito indicate.

4.2 - La percentuale dell'indennizzo è pari al 20% della spesa ammessa individuata nella perdita di reddito calcolata confrontando il mancato incasso del periodo agosto-settembre 2021 rapportato all'anno precedente.

4.3 - Ai fini del presente punto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Volume di attività": somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa.

Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto, nonché i proventi straordinari;

- b) "periodo di osservazione": agosto-settembre 2021.

5. Disposizioni comuni e obblighi

5.1. - Se il bene danneggiato, mobile o immobile, è coperto da assicurazione, il contributo è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. L'indennizzo verrà recuperato in sede di rendicontazione finale qualora non già dichiarato in sede di presentazione della domanda.

5.2 - I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità, nonché con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata ai sensi della presente legge.

5.3 - I beneficiari dei contributi e degli indennizzi, salvo casi di forza maggiore, devono impegnarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva, anche diversa da quella preesistente ed anche tramite l'affitto dell'azienda, almeno per il periodo non inferiore a tre anni dalla data di fine lavori per gli investimenti immobiliari e dalla data dell'ultima fattura per gli investimenti mobiliare.

6. Modalità di presentazione delle domande

6.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando gli schemi adottati secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 che saranno resi disponibili sul sito Internet della Provincia di Trento.

6.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE), via Solteri n. 38, 38122 Trento, dal 22 novembre 2021 al 21 gennaio 2022 con la seguente modalità:

- posta elettronica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e

allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore). In ogni caso la documentazione va trasmessa con gli strumenti telematici indicati all'indirizzo di posta elettronica certificata apiae.incentivi@pec.provincia.tn.it. Le domande devono essere trasmesse, a pena di irricevibilità, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2051 del 14 dicembre 2020, avente ad oggetto "Direttive concernenti le comunicazioni telematiche tra l'amministrazione provinciale e i suoi interlocutori pubblici e privati".

6.3 - In domanda dovrà essere dichiarata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- l'esistenza di eventuale copertura assicurativa, con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della rendicontazione.

La domanda dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

- la spesa presunta risultante dalla documentazione tecnica allegata;
- la stima dei beni mobili e delle scorte come risultante dalla perizia di stima con riferimento al valore dei beni al momento dell'evento calamitoso;
- la presunta perdita di reddito.

6.4 In allegato alla domanda deve essere presentato:

- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo o computo consuntivo per interventi realizzati;
- perizia di stima con riferimento al valore dei beni mobili e delle scorte al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;
- nel caso di esistenza di copertura assicurativa, copia del verbale di sopralluogo/perizia rilasciato dalla compagnia assicuratrice;
- documentazione comprovante il volume di attività nei periodi di osservazione.

7. Istruttoria e concessione dei contributi/indennizzi

7.1 – La struttura organizzativa referente del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi o indennizzi è l'Agenzia provinciale per le incentivazioni delle attività economiche (APIAE).

7.2 - La concessione dei contributi viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di completamento dell'istruttoria, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande.

I contributi e gli indennizzi sono concessi in unica soluzione a titolo di de minimis (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013).

7.3 - In fase istruttoria, in particolare, vengono valutati la congruità degli interventi realizzati, con riferimento alle caratteristiche che i beni avevano prima dell'evento calamitoso ai fini della rideterminazione della spesa ammessa e in base alla documentazione tecnica e alle perizie di stima presentate in domanda.

7.4 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, prorogabili di un anno con domanda motivata da presentare entro la scadenza originaria. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 180 giorni dal termine fissato per completamento. In materia di termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, riguardante le

direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi. Nel caso la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base degli interventi effettivamente realizzati entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

8. Erogazione dei contributi e indennizzi

8.1 - Per la rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- per gli investimenti immobiliari, computo metrico consuntivo qualora non già presentato in sede di domanda e copia delle fatture di spesa quietanzate;
- dichiarazione dell'importo dell'indennizzo assicurativo riconosciuto qualora non già indicato in domanda o prima della concessione;
- dichiarazione attestante gli estremi dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistica ovvero che per l'intervento realizzato non era necessario alcun titolo abilitativo;
- documentazione grafica di supporto;
- per i beni mobili e per le scorte copia delle fatture di spesa quietanzate ed elenco riepilogativo dei documenti di spesa;
- attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali attestante la perdita di reddito.

8.2. I contributi e gli indennizzi vengono liquidati, compatibilmente con il budget di cassa di APIAE, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 per gli investimenti immobiliari, ed erogati entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

9. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica

9.1 - Il preventivo di spesa deve essere redatto da un tecnico abilitato e consiste nel computo metrico estimativo dell'intervento, corredato da una descrizione che metta in evidenza gli elementi danneggiati che si intendono ripristinare, nonché dalla documentazione fotografica degli stessi elementi. Per interventi già realizzati può essere prodotto un computo consuntivo.

9.1.bis Il consuntivo di spesa redatto da tecnico abilitato deve confermare tra l'altro i contenuti delle informazioni e dichiarazioni contenute nel modulo della domanda di contributo, con particolare riferimento a nesso di causalità e identificazione dell'immobile danneggiato, nonché contenere la documentazione grafica di supporto.

10. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

10.1 - La Provincia può accertare la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo oppure, salvo casi di forza maggiore, non sia stato rispettato l'impegno a continuare l'esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 5.3;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

10.2 – La struttura competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo e provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.